



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"

(SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO)

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Via Pelaggi,1- - 88060 Montepaone (CZ) - Tel. E fax: 0967 634727 -

E:mail czic84600b@istruzione.it - posta certificata: czic84600b@pec.istruzione.it

Sito web: icmontepaone.gov.it - C.F. 97035420799 - codice meccanografico CZIC84600B

APPENDICE 7

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

LA NATURA DEL DOVERE GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI.

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sulla integrità psico-fisica e sulla sicurezza degli alunni.

Tale obbligo permane a carico degli addetti del servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o delle persone da questi incaricate e delegate formalmente.

Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli obblighi organizzativi e di controllo ad esso funzionali, da adempiere tramite opportuni provvedimenti organizzativi di competenza, fanno capo al Dirigente scolastico (D. Lgs. 165/2001)

La Corte di Cassazione (sentenze n. 12424/98; n. 13125/97; n. 6937/93; n. 5424/86; n.21593/2017) ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali un istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi, ossia:

- l'uso della opportuna diligenza ed attenzione è connesso non solo all'età ma anche allo sviluppo psicofisico del minore; in altre parole la sorveglianza sugli allievi deve essere proporzionale all'età e al normale grado di maturazione, cioè al crescere dell'età e della maturità dell'allievo si affievolisce l'obbligo di sorveglianza;
- la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola e continui, senza soluzione di continuità, fino a quando il minore non rientri nella sfera di responsabilità dei genitori o dei loro delegati.

Tanto premesso si dispone quanto segue:

ART. 1 - VIGILANZA INGRESSO

Gli operatori che assicurano il servizio di trasporto parcheggeranno i mezzi di trasporto davanti agli ingressi o ai cancelli d'ingresso degli edifici scolastici per consentire agli alunni, una volta scesi dal mezzo di trasporto, di accedere direttamente nei locali dell'istituto o alle sue aree di pertinenza senza dover attraversare o percorrere tratti di strada pubblici adiacenti ai plessi scolastici.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono inoltre fare il loro ingresso nei locali dell'istituto o alle sue aree di pertinenza nell'immediatezza della loro discesa dal mezzo di trasporto e tale operazione dovrà avvenire sempre sotto la supervisione di un collaboratore scolastico in servizio nel turno antimeridiano ed eventualmente del docente di classe in servizio nella prima ora di lezione.

I docenti saranno presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere all'ingresso dell'edificio o, nel caso siano presenti, all'ingresso delle aree pertinenziali della scuola (es. cancello d'ingresso) l'afflusso degli alunni **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art 29, comma 5, C.C.N.L. Scuola 2006/2009).

In caso di ritardo o di assenza devono darne, preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso. Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza degli alunni in entrata anche i docenti di sostegno, di religione e di attività alternativa alla religione cattolica, presenti in sede 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni, soprattutto in prossimità del cancello/ portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario di ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici, ove presenti, vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine di assegnazione del personale ai reparti.

I responsabili dei plessi si accerteranno che i collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza si attengano alle istruzioni impartite. I responsabili dei plessi, i collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza non consentiranno che allievi non autorizzati entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni e comunicheranno al dirigente scolastico o a i suoi collaboratori eventuali problematiche. Ancora i responsabili dei plessi, i collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza non consentiranno che persone non autorizzate entrino e sostino nelle pertinenze dell'istituto durante l'ingresso, l'uscita e le ore di lezione. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni.

Si rimanda per una puntuale regolamentazione al Piano di ingressi ed uscite approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web della scuola.

ART. 2 - VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE

(ritardi, permessi, uscita anticipata)

L'insegnante non può lasciare la classe nemmeno temporaneamente se non per gravi motivi e dopo aver affidato al collaboratore scolastico la vigilanza degli alunni. L'affidamento temporaneo della classe va comunicato al fiduciario di plesso e annotato sul registro elettronico. Per gravi impedimenti, che non

consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, va informati la Direzione, il personale di segreteria, nonché il fiduciario di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o, se ciò non fosse possibile, alla divisione della classe secondo il principio dell'equa distribuzione.

Sarà cura del coordinatore di plesso predisporre un piano di divisione degli alunni nel rispetto della normativa anti Covid-19. Una copia del piano dovrà essere tenuto in classe. Si rammenta che l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze.

ART. 3 - VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua e senza soluzione di continuità per tutto il tempo in cui sono affidati all'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

1. osservanza puntuale dell'orario di servizio;
2. qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il fiduciario dei plessi, che la classe è senza copertura;
3. i docenti, liberi nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula ma aspetteranno il cambio. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora di lezione in poi, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata in modo da consentire un rapido cambio;
4. va evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari;
5. i docenti sono invitati a non far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (es. fotocopie);
6. gli alunni non vanno portati fuori delle pertinenze dell'edificio, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC, per le quali esiste un'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei docenti si estende anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, per un impiego sicuro, corretto ed educativo. Anomalie relative a manomissioni e pericoli vanno tempestivamente comunicate ai responsabili di plesso, che avranno cura di segnalare per iscritto alla dirigenza.

I docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva e non sostare nei corridoi. E' opportuno che l'insegnante uscente non autorizzi alcun alunno ad allontanarsi dall'aula in attesa del docente dell'ora successiva.

In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione del referente di plesso; il quale valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazione. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

ART. 4 - VIGILANZA USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia che non usufruiscono del servizio di scuolabus escono solo se accompagnati dai genitori o da persone munite di delega scritta, debitamente consegnata presso gli uffici di segreteria.
2. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono essere accompagnati all'uscita dell'edificio scolastico o, nel caso siano presenti, all'uscita delle aree pertinenziali della scuola (es. cancello d'ingresso/uscita) dai rispettivi insegnanti in servizio nella classe nell'ultima ora di lezione.
3. L'uscita deve avvenire rigorosamente in fila indiana (per uno), secondo l'ordine indicato nel piano di uscita delle classi a cura del responsabile del plesso.

E' importante evitare di sovrapporre le classi e lasciar defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre classi, con attenzione particolare all'uso delle scale. In particolare, in presenza di spazio di affaccio, è necessario vigilare rigorosamente affinché gli alunni defluiscano mantenendosi vicino al lato parete senza sporgersi dalla ringhiera e mantenendo la fila per uno.

Ancora è necessario non lasciare il posto di lavoro senza assicurarsi che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita dell'edificio scolastico o, nel caso siano presenti, all'uscita delle aree pertinenziali della scuola (es. cancello d'ingresso/uscita) e consegnati ai genitori o altro soggetto da questi delegato.

La delega, solo a persone che abbiano compiuto il 18° anno di età, vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e comunque solo per l'anno scolastico in corso. La delega dovrà essere corredata da documento di riconoscimento, firmata da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato e consegnata al coordinatore di classe/sezione. Gli alunni verranno consegnati solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato.

4. In caso di ritardo della persona delegata al ritiro, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico, che sollecita telefonicamente il genitore. Qualora non risulti possibile contattare il genitore, trascorsi 30' dall'orario di uscita, il personale in servizio contatterà l'autorità di pubblica sicurezza presente sul territorio (stazione locale dei Carabinieri o ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Il collaboratore scolastico e/o addetto alla vigilanza individuato, darà priorità, rispetto alla pulizia dei locali, alla vigilanza degli allievi e al reperimento delle figure parentali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. I docenti, in caso di ripetuto mancato ritiro dell'allievo (due volte ravvicinate) convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando, per iscritto, il dirigente scolastico.

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi del personale ATA, ai sensi dell'art 47 del C.C.N.L. 2007 (Tab. A). Appare ovvio che i collaboratori scolastici e/o addetti alla vigilanza non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne della scuola siano rimasti alunni in attesa dei genitori. Gli alunni in attesa dei genitori dovranno essere radunati nei locali indicati dai coordinatori di plesso.

5. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono affidati all'incaricato comunale (in servizio sullo scuolabus) dal collaboratore scolastico in servizio nel turno pomeridiano ed eventualmente dal docente in servizio nella classe nell'ultima ora di lezione. Quest'ultimi (docente e collaboratore scolastico) avranno cura di accompagnare gli alunni fino all'uscita dell'edificio o, nel caso siano presenti, fino all'uscita delle aree pertinenziali della scuola (es. cancello d'ingresso) per garantire la salita nel mezzo di trasporto sempre sotto un'attenta sorveglianza.
6. Analogamente alle procedure previste per l'entrata degli alunni gli operatori che assicurano il servizio

di trasporto parcheggeranno i mezzi di trasporto davanti agli ingressi o ai cancelli d'ingresso degli edifici scolastici per consentire agli alunni di accedere direttamente allo scuolabus, una volta lasciate le aree di pertinenza dell'istituto, senza dover attraversare o percorrere tratti di strada pubblici adiacenti ai plessi scolastici.

7. Per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si precisa che gli obblighi di vigilanza, in capo all'istituzione scolastica, sorgono dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola (ossia nel momento in cui entra nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici) e terminano nel momento in cui l'allievo viene affidato all'incaricato comunale.

8. I coordinatori di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente.

9. I docenti della scuola secondaria di primo grado, in servizio nell'ultima ora di lezione, dovranno accertarsi che gli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale, la cui lezione inizia alle ore 13.10 (prima ora di lezione pomeridiana), non escano dalla scuola a meno che non abbiano idonea autorizzazione dei genitori.

Tali alunni dovranno essere affidati dai docenti dell'ultima ora ai professori di strumento musicale, i quali, in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni di competenza, controlleranno la presenza dei suddetti alunni in concomitanza con i docenti dell'ultima ora dell'orario antimeridiano. I docenti di strumento sono tenuti a vigilare sull'entrata e sull'uscita degli allievi iscritti alle lezioni di strumento musicale, in analogia con quanto riportato per l'orario antimeridiano. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici.

Si rimanda per una puntuale regolamentazione al Piano di ingressi ed uscite approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web della scuola.

ART. 5 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI

In casi di particolari necessità è possibile ricorrere ai collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi, con la propria presenza, a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

ART. 6 - VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTO ALUNNI. USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi e alla palestra è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente, che si recherà nell'aula per accompagnare i docenti e regolare l'afflusso degli alunni verso i laboratori e/o palestra. Al termine il docente provvederà rapidamente a riaccompagnare gli allievi nelle rispettive aule. I collaboratori scolastici e/ addetti alla vigilanza avranno cura di supervisionare l'afflusso. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei o li utilizzino in maniera impropria.

ART. 7 - VIGILANZA DURANTE MENSA, INTERVALLO/RICREAZIONE, GIOCO

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (C.C.N.L. 2006/2009; D. Lgs. n.59 del 19 febbraio 2004 art. 7 comma 4 e Circolare n.29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni, che usufruiscono della mensa, vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo. In ogni caso gli insegnanti non devono consentire ai propri alunni di recarsi in refettorio senza la vigilanza del docente addetto all'assistenza nel periodo di mensa.

Nel momento dell'intervallo/ricreazione, considerando la fascia di età degli alunni, è necessario alzare la soglia dell'attenzione nella sorveglianza. Sicuramente sono da scoraggiare tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti ed evitare affollamenti diffusi negli spazi comuni della scuola, onde evitare danni a persone e cose.

Durante la ricreazione la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti. Il consumo della merenda deve avvenire in classe o nei cortili, nei giardini e spazi verdi all'interno delle aree pertinenziali della scuola e comunque sempre sotto la vigilanza dall'insegnante in servizio. Non è ammesso l'ingresso di cibi e bevande dall'esterno. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza anche i bagni. Nei cortili, nei giardini o spazi verdi, la vigilanza deve essere esercitata dai docenti e dai collaboratori e/o addetti alla vigilanza.

Il gioco, nella scuola dell'infanzia, va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività devono svolgersi sempre sotto la diretta vigilanza del docente.

ART. 8 - VIGILANZA AI SERVIZI

Gli alunni, durante l'intervallo vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno in maniera ordinata e regolata (al massimo due per volta) sorvegliati dai collaboratori scolastici.

I docenti concedono agli alunni l'uscita della classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di assoluta necessità, uno alla volta, avvisando il collaboratore del piano e controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero delle volte di uscita nella giornata scolastica. Trascorsi 5 minuti dall'uscita il docente avvisa il collaboratore scolastico per il controllo del mancato rientro. Il coordinatore di classe informerà il consiglio di classe/interclasse in merito ad eventuali problematiche. In caso di momentaneo urgente allontanamento dalla classe il docente dovrà verificare che l'attività svolta dalla classe sia tale da non comportare alcun pericolo. Negli spazi dei servizi igienici i collaboratori scolastici e/o addetti alla vigilanza avranno cura di verificare che le finestre non vengano aperte dagli alunni sia per pericolo di caduta che per pericolo di fuga. I collaboratori scolastici e/o addetti alla vigilanza avranno cura di tenere sempre chiusi con lucchetto armadi contenenti materiale per le pulizie e locali indicati come non idonei per l'attività scolastica.

ART. 9 - VIGILANZA ALUNNI CON DISABILITA'

Particolare attenzione va prestata agli alunni con disabilità. In nessun caso essi vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curriculare, docente di sostegno, collaboratore scolastico

e/o addetto alla vigilanza. Il docente curriculare, docente di sostegno, collaboratore scolastico e/o addetto alla vigilanza accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni affidandolo al genitore o ad un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Il passaggio della custodia deve avvenire esclusivamente al genitore o al delegato dello stesso. L'allievo disabile sarà costantemente vigilato durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze dello stesso e a maggior ragione durante eventuali fasi di emergenze.

ART. 10- VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNIE MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità. I collaboratori scolastici sono tenuti al controllo della classe, eventualmente, lasciata scoperta.

Occorre affidare alla famiglia – o persona da essa delegata – l'alunno infortunato o colto da malore. Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede un intervento immediato il docente provvede subito, senza indugio, a allertare i servizi di pronto soccorso.

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire collaborazione, affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato. I docenti collaborano nelle circostanze per garantire costantemente la vigilanza sugli alunni del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente e tempestivamente dall'insegnante:

- telefonicamente per i casi gravi e/o considerati gravi;
- con comunicazione scritta e firmata sul diario personale, per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio.

La denuncia va consegnata tempestivamente presso gli Uffici di Presidenza in giornata e comunque non oltre le 24 ore successive all'evento.

La somministrazione farmaci agli alunni è connessa ad una preventiva autorizzazione su richiesta della famiglia in base ad una prescrizione del medico curante, a seguito dell'instaurazione della procedura relativa al protocollo di somministrazione dei farmaci. I docenti sono tenuti alla conoscenza del protocollo somministrazione farmaci.

ART. 11 VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la

modulistica predisposta. Gli alunni sono affidati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.

È evidente, perciò, che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono affidati a persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I Collaboratori Scolastici e/o i docenti accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

ART. 12- VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.

È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti);
- le soste intermedie (controllo dei presenti);
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie);
- la navigazione;
- percorso sui sentieri;
- percorso nel traffico urbano;
- la visita ai monumenti, musei, mostre, etc.

In conclusione l'istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L'adempimento di tale dovere si esplica mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico. E' necessario evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

Si rimanda per puntuale regolamentazione al **Regolamento delle visite guidate ed uscite didattiche** approvato dal Consiglio di istituto e pubblicato sul sito web della scuola come allegato al Regolamento di istituto.

ART.13- VIGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI

I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici e/o addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti. Gli incontri saranno ammessi come da programmazione annuale nelle sedi e nei tempi prefissati.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali variazioni al presente regolamento potranno essere successivamente deliberate dal Consiglio di Istituto. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento generale di Istituto e alla normativa vigente.

Il presente Regolamento, che fa parte integrante del Regolamento di Istituto è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 02 settembre 2022.